



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## ATTO DELLA GIUNTA Seduta del 31/03/2021 n. 40

### OGGETTO:

**DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

L'anno Duemilaventuno il giorno **Trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **19:10**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	MARCONI ANDREA	VICE SINDACO	Si
3	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Assiste il Segretario Generale, Signor  
**IMPERATO SALVATORE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor  
**ASCANI ROBERTO**  
ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

- ai sensi della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

VISTA la delibera di C.C. n. 40 del 31.03.2021 di approvazione del canone di Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'articolo 5, ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;

- ai sensi degli articoli 6 e 7 la Giunta Comunale definisce specifiche tariffe mediante appositi coefficienti moltiplicatori, nel rispetto dei limiti di legge;

- ai sensi dell'articolo 8 la tariffa giornaliera è frazionata per ore e si applica fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie; per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento del canone;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 843 della L. 160/2019, il Comune può prevedere riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe di cui all'articolo 1 comma 842 della L. 160/2019;

VISTA la proposta di Piano tariffario che riporta la tariffa standard senza alcuna maggiorazione, i coefficienti di riduzione definiti con il presente provvedimento in ragione della tipologia di occupazione come da seguente allegato:

- ALLEGATO 1 Tariffe canone unico 2021 Occupazione per mercati;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, si rende necessario definire e approvare le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge;

ATTO DELLA GIUNTA  
Seduta del 31/03/2021 n. 40

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it)  
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 2



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

RITENUTO di approvare le tariffe come sopra descritte, che comportano una riduzione tariffaria per le occupazioni ricorrenti e conseguente minor gettito di entrata mentre, per le altre tipologie di occupazione, il coefficiente applicato permette di mantenere tariffe analoghe alle precedenti, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

RITENUTO, per il solo anno 2021, di stabilire che per le occupazioni periodiche (*mercati settimanali*), il pagamento del canone sia effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 30 giugno – 30 settembre – 30 novembre, fatte salve le disposizioni previste per i c.d. "spuntisti";

RITENUTO, altresì, di stabilire che per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone sia eseguito in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 30 giugno – 30 settembre – 30 novembre;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18/01/2021, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023;

- il comma 4 dell'articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2021/2023;

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 31/03/2021 n. 40

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it)  
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 3



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE**, resa nei modi e forme di Legge;

## DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le tariffe per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845 contenute nel seguente allegato che con il presente atto viene approvato:  
  
- ALLEGATO 1 Tariffe 2021 Canone concessione mercati;
3. di stabilire che per le occupazioni periodiche (*mercati settimanali*), il pagamento del canone sia effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 30 giugno – 30 settembre – 30 novembre fatte salve le disposizioni previste per i c.d. "spuntisti";
4. di stabilire che per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone sia eseguito in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 30 giugno – 30 settembre – 30 novembre;
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. di stabilire che le tariffe approvare con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021.

Infine, stante l'urgenza a provvedere

## LA GIUNTA COMUNALE

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE** resa nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. IV del TUEL 18/08/2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ATTO DELLA GIUNTA  
Seduta del 31/03/2021 n. 40

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it)  
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 4



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

*f.to IMPERATO SALVATORE*

*f.to ASCANI ROBERTO*

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data 01/04/2021

Castelfidardo, 01/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to IMPERATO SALVATORE*

---



# Allegato 1

## Comune di Castelfidardo

### TARIFE CANONE UNICO 2021 - Occupazione Per Mercati

#### TEMPORANEA GIORNALIERA

Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Maggiorazione	Tariffa	Riduzione comma 843	Tariffa	Categorie	
						I	II
Area di mercato non ricorrente		0%	0,70	0%	0,70	€ 0,70	€ 0,56
Area di mercato ricorrente settimanale	€ 0,70	0%	0,70	100%	-	€ -	€ -
Mercato agricolo ricorrente settimanale		0%	0,70	100%	-	€ -	€ -

#### TEMPORANEA ORARIA PER MERCATI FINO A 9 ORE (giornaliera / 9 )

Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Maggiorazione	Tariffa	Riduzione comma 843	Tariffa mercato	Categorie	
						I	II
Area di mercato non ricorrente		0%	0,70	0%	0,08	€ 0,08	€ 0,06
Area di mercato ricorrente settimanale	€ 0,70	0%	0,70	100%	-	€ -	€ -
Mercato agricolo ricorrente settimanale		0%	0,70	100%	-	€ -	€ -

Tariffa spuntisti mercato ricorrente e settimanale per giorno o frazione						€ 8,00	€ 8,00
--	--	--	--	--	--	--------	--------

**ANNUALE**

Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Maggiorazione	Tariffa	Riduzione	Tariffa	Categorie	
						I	II
	40	0%	40	40%	24	1	0,80
<b>Tariffa mercatale annua</b>						<b>24</b>	<b>19,2</b>